



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio III

Codice sito: 4.3/2014/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0002526 P-4.23.2.3
del 23/06/2014



9621843

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Pari Opportunità
(per interoperabilità)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche
sociali

LORO SEDI

Oggetto: D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

Intesa ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Il Dipartimento per le pari opportunità, con nota del 18 giugno 2014, ha trasmesso, ai fini dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto indicato in oggetto.

Al riguardo, si comunica che il giorno 26 giugno 2014, alle ore 12, presso la sede di Via della Stamperia n. 8, Sala A, Piano Terra, è convocata una riunione a livello tecnico per l'esame del provvedimento di cui sopra, la cui documentazione sarà resa disponibile sul sito: www.statoregioni.it, con il codice sito: 4.3/2014/3.

Il Direttore
Antonio Nacdeo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 119/2013, prevede (articolo 5) l’adozione – da parte del Ministro delegato alle pari opportunità e previa intesa in sede di Conferenza Unificata – di un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”.

Tra le finalità del suddetto Piano vi rientra anche quella di *“potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”* (articolo 5, comma 2, lettera d)).

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 5, comma 2, lettera d), sono stati stanziati ed assegnati sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 7 milioni di euro per l’anno 2014 (articolo 5-bis, comma 1, decreto legge 93/2013).

Tali risorse, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis, comma 2 del sopracitato provvedimento, devono essere annualmente ripartite tra le Regioni dal Ministro delegato per le pari opportunità *“previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999."

In considerazione di quanto sopra è stato predisposto l'allegato D.P.C.M. con il quale si è inteso procedere alla ripartizione delle suddette risorse (10 milioni di euro per l'anno 2013 e 7 milioni di euro per l'anno 2014) in un'unica soluzione e nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal richiamato articolo 5- bis del D.L.93/2013.

La scelta di procedere alla ripartizione delle risorse 2013 e 2014 in un'unica soluzione, in sede di prima applicazione, è stata concordata con il Vice Ministro, pro tempore, con delega alle pari opportunità, su richiesta delle Regioni, atteso che la norma primaria è entrata in vigore ad ottobre del 2013 e, a partire dal 2015, assegna a regime 10.000.000, 00 di euro al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

I criteri di riparto stabiliti dall'articolo 2, di seguito illustrato, sono da ritenersi riferibili solo ed esclusivamente agli anni 2013 e 2014. A partire dal 2015 le Regioni, in un'ottica di maggiore trasparenza dell'utilizzo delle risorse medesime, sono tenute a trasmettere al Dipartimento per le pari opportunità informazioni e dati secondo quanto indicato nell'articolo 3, comma 2, anch'esso di seguito illustrato.

Il D.P.C.M. consta di tre articoli.

Articolo 1 (Definizioni). In linea con quanto stabilito dall'articolo 5-bis, comma 3, del D.L. 93/2013, fornisce le definizioni di Centro antiviolenza e di Casa rifugio.

Articolo 2 (Criteri di riparto)

- il primo comma stabilisce che i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità tra le Regioni e le Province autonome si applicano solo in fase di prima attuazione per gli anni 2013 e 2014.

- il secondo comma stabilisce che le risorse per l'anno 2013 ammontano a euro 10 milioni e per l'anno 2014 a euro 7 milioni e sono così ripartite:
- il 33% di 17 milioni di euro, pari a euro 5.670 mila, sono destinati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza. Il riparto di tali risorse tiene conto del numero della popolazione di ciascuna regione e provincia autonoma e del numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti in ciascuna regione.

La rimanente somma, pari a 11.330 mila euro, è destinata nella misura dell'80% per il finanziamento **degli interventi regionali già operativi volti ad attuare forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, previsti dalla programmazione regionale**; nella misura del 10% a centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti nelle regioni e nella rimanente misura del 10% alle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione. Il riparto di tali risorse finanziarie si basa sui dati rappresentati da ciascuna regione.

Articolo 3 (Attività delle Regioni e del Governo)

- Il primo comma stabilisce che le Regioni presentano entro il 30 marzo 2015, in fase di prima attuazione, una relazione al Dipartimento per le pari opportunità che illustri le iniziative adottate nell'anno precedente per il contrasto della violenza contro le donne al fine di dare attuazione all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge n.93 del 2013.

Il secondo comma, tenuto conto dell'importanza della materia di cui trattasi ed in considerazione del fatto che i suddetti criteri trovano applicazione solo in fase di prima attuazione, prevede che al fine del riparto a regime delle risorse del citato Fondo (pari a 10 milioni di euro) le regioni e le Province trasmettano entro il 31 gennaio 2015 al Dipartimento per le pari opportunità:

- a) le delibere adottate dalla Giunta regionale per tutti gli interventi posti in essere per il contrasto della violenza contro le donne;
- b) il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse effettuati dalle Regioni e dalle Province autonome;
- c) gli interventi finanziati con le risorse;
- d) i dati aggiornati sul numero dei centri e delle case rifugio operanti sul territorio.

Al fine di assicurare l'effettivo utilizzo delle risorse per le finalità stabilite dalla norma primaria, è stata prevista una disposizione (articolo 3, comma 3) volta a revocare il

finanziamento a quelle Regioni che non hanno utilizzato le risorse loro assegnate a beneficio dello stesso Fondo che viene ripartito nell'anno successivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il d.P.C.M. del 22 novembre 2010 recante “disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

Visto il d.P.C.M. dell’1 ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, modificato dal d.P.C.M. 21 ottobre 2013;

Visto l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Visto l’art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;

Visto, in particolare, il comma 1 dell’ articolo 5-bis del sopra citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, il quale, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, ha incrementato il suddetto Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2013 e per l’anno 2014 rispettivamente di euro 10.000.000,00 e di euro 7.000.000,00 e ha disposto il finanziamento del fondo stesso nella misura di euro 10.000.000,00 a decorrere dall’anno 2015;

Visto il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-bis, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis, tenendo conto della programmazione

regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri anti violenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 2009;

Visto l'*art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191* che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'*art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386*, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della *legge n. 191/2009*, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota n. DPO 00011722 del 13 dicembre 2013, con la quale il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali pro tempore con delega alle Pari opportunità, a seguito della richiesta dei rappresentanti delle regioni di procedere all'erogazione delle risorse relative agli anni 2013 e 2014, previste dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n.93 del 2013, in un'unica soluzione, ha chiesto all'Assessore della Regione Liguria, in qualità di coordinatore della VIII Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di trasmettere la documentazione utile al fine di procedere al riparto delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 5-bis;

Vista la nota n.PG/2014/29514 dell'11 febbraio 2014 con la quale il suddetto Assessore della Regione Liguria ha trasmesso al citato Vice Ministro i criteri, concordati e approvati in data 5 febbraio 2014 dalla citata VIII Commissione Politiche sociali, riguardanti il riparto delle risorse finanziarie relative agli anni 2013 e 2014, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119

Considerato che occorre procedere alla ripartizione delle risorse previste dal citato articolo 5-bis di euro 10.000.000,00 per l'anno 2013 e di euro 7.000.000,00 per l'anno 2014 in un'unica soluzione;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione alle Regioni delle risorse individuate, secondo le tabelle allegate per la somma complessiva di euro 17.000.000,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Acquisita in data... l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. Per Centri antiviolenza si intendono i centri che svolgono attività di accoglienza, orientamento, assistenza psicologica e legale, promossi da:
 - a) Enti locali, in forma singola o associata;
 - b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
 - c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa, o in forma consorziata.
2. Per Case rifugio si intendono le strutture residenziali dedicate alla violenza contro le donne, con supporto stabile di personale che provvede alla gestione della casa, promosse da:
 - a) Enti locali, in forma singola o associata;
 - b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
 - c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa, o in forma consorziata.

Articolo 2

Criteri di riparto

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 2013, n.119, il presente decreto provvede, in fase di prima attuazione, a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziato per gli anni 2013 e 2014 in un'unica soluzione, in base ai criteri forniti dalle Regioni con nota del 5 febbraio 2014.
2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 pari ad euro 10.000.000,00 per il 2013 e pari ad euro 7.000.000,00 per il 2014 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
 - a) il 33%, dell'importo complessivo di euro 17.000.000,00, pari alla somma di euro 5.610.000, arrotondata ad euro 5.670.000, è destinato per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio, come stabilito dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

- b) la rimanente somma pari ad euro 11.330.000,00 è suddivisa nella misura dell'80% (pari ad euro 9.064.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale; nella misura del 10% (pari ad euro 1.133.000,00) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione e nella misura del 10% (pari ad euro 1.133.000,00) per il finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
3. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari ad euro 5.670.000,00, si basa sul numero della popolazione di ciascuna regione e Provincia autonoma, sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti per ciascuna regione e Provincia autonoma rapportati alla mediana pari ad 1,79 per ogni 400.000 abitanti, secondo la tabella 1.
4. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari ad euro 11.330.000,00, per quanto riguarda l'80% e il 10% sia per i centri antiviolenza sia per le case rifugio esistenti, è basato sui dati forniti da ciascuna regione e Provincia autonoma, secondo la tabella 2.

Art. 3

Attività delle Regioni e del Governo

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le Regioni presentano, in fase di prima attuazione, entro il 30 marzo 2015, una relazione al Dipartimento per le pari opportunità concernente le iniziative adottate nell'anno precedente per contrastare la violenza contro le donne a valere sulle risorse finanziarie ripartite al fine di dare attuazione all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge n.93 del 2013.
2. Al fine del riparto a regime delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, che tenga conto di un efficace tempistica, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità- Presidenza del Consiglio dei Ministri le delibere adottate dalla Giunta regionale per gli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto, il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse effettuati dalle Regioni e Province autonome e degli interventi finanziati con le risorse del presente decreto, nonché i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio, entro il 31 gennaio 2015.
3. Il mancato utilizzo delle risorse secondo le modalità del presente decreto, da parte degli enti destinatari, entro l'esercizio finanziario 2014, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo

Finanziamento totale 17.000.000,00 di cui il 33% accantonati per futuri progetti e
 11.330.000,00 ripartiti : 9.064.000,00 per programmazione e 80%
 1.133.000,00 per centri antiviolenza 10%
 1.133.000,00 per case rifugio 10%

(seguite indicazioni lettera Guerra)

REGIONE	CENTRI ANTIVIOLENZA		CASA RIFUGIO		80% Progr.FNPS	Totale Finanz.
	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento		
Abruzzo	6	36.160,00	1	6.909,00	222.068,00	265.137,00
Basilicata	3	18.080,00	3	20.726,00	111.487,00	150.293,00
Calabria	9	54.239,00	3	20.726,00	372.530,00	447.495,00
Campania	9	54.239,00	5	34.543,00	904.950,00	993.732,00
Emilia Romagna	14	84.372,00	22	151.988,00	642.094,00	878.454,00
Friuli Venezia Giulia	5	30.133,00	7	48.360,00	198.683,00	277.176,00
Lazio	7	42.186,00	8	55.268,00	779.504,00	876.958,00
Liguria	7	42.187,00	7	48.362,00	273.733,00	364.282,00
Lombardia	21	126.559,00	11	75.994,00	1.282.555,00	1.485.108,00
Marche	5	30.133,00	2	13.817,00	240.196,00	284.146,00
Molise	3	18.080,00	0	-	72.512,00	90.592,00
P.A. Bolzano	4	24.106,00	5	34.543,00	74.325,00	132.974,00
P.A. Trento	1	6.027,00	1	6.909,00	76.138,00	89.074,00
Piemonte	20	120.530,00	7	48.360,00	650.795,00	819.685,00
Puglia	19	114.505,00	6	41.451,00	632.667,00	788.623,00
Sardegna	13	78.346,00	5	34.543,00	268.294,00	381.183,00
Sicilia	10	60.266,00	52	359.238,00	832.982,00	1.252.486,00
Toscana	20	120.532,00	10	69.085,00	593.692,00	783.309,00
Umbria	1	6.027,00	1	6.909,00	148.650,00	161.586,00
Valle d'Aosta	1	6.027,00	1	6.909,00	26.286,00	39.222,00
Veneto	10	60.266,00	7	48.360,00	659.859,00	768.485,00
TOTALE	188	1.133.000,00	164	1.133.000,00		11.330.000,00

REGIONE	Centri ant		Case rif		N. centri equiv	numero centri/case		400000 abitanti	media	1,79	5.670.000,00
	Totale	Totale	Totale	Totale		centri/case ipotizz.	diff. da med.				
Abruzzo	1312507	6	1	1,83	6	0	0	su 79 nuovi centri			
Basilicata	576194	3	3	2,08	3	0	0				
Calabria	1958238	9	3	1,84	9	0	0				
Campania	5769750	9	5	0,62	26	17	17				
Emilia Romagna	4377487	14	22	1,28	20	6	6				
Friuli Venezia Giulia	1221860	5	7	1,64	5	0	0				
Lazio	5557276	7	8	0,50	25	18	18				
Liguria	1565127	7	7	1,79	7	0	0				
Lombardia	9794525	21	11	0,86	44	23	23				
Marche	1545155	5	2	1,29	7	2	2				
Molise	313341	3	0	3,83	1	-2	-2				
P.A. Bolzano	509626	4	5	3,14	2	-2	-2				
P.A. Trento	530308	1	1	0,75	2	1	1				
Piemonte	4374052	20	7	1,83	20	0	0				
Puglia	4050803	19	6	1,88	18	-1	-1				
Sardegna	1640379	13	5	3,17	7	-6	-6				
Sicilia	4999932	10	52	0,80	22	12	12				
Toscana	3692828	20	10	2,17	17	-3	-3				
Toscana	886239	1	1	0,45	4	3	3				
Umbria	127844	1	1	3,13	1	0	0				
Valle d'Aosta	4881756	10	7	0,82	22	12	12				
Veneto	59685227	188	164	1,26	267	79	79				